



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

N. 124

DEL 10/10/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. PROF. ANGELO PIAZZA NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SENTENZA N. 24888/2011 TRA LE PARTI UNIRE/SCUDERIA BOLGHERI S.R.L..

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma – R.G. 12768/2008, promosso da Unire, poi – Assi- oggi “Assi Gestione Temporanea” (legge 7 Agosto 2012 n.135) nei confronto della Scuderia Bolgheri;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTA la sentenza n. 24888/2011 emessa dal Tribunale Civile di Roma con la quale si è definito il sopra richiamato processo;

VISTA la nota spese pervenuta all'Assi in data 17 luglio 2012 relativa alla difesa in giudizio dell'Unire nella predetta controversia;

PRESO ATTO che gli onorari di cui alla nota spese citata nel capoverso precedente hanno ricevuto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma in data 5 giugno 2012;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra l'importo da versare all'Avv. Prof. Piazza è pari ad € 21.268,20 comprensivo di IVA e CPA a saldo del dovuto;

PRESO ATTO, inoltre, che con determinazione n.819 del 31 ottobre 2007, è stato assunto l'impegno di spesa per euro 5.000,00 in relazione all'incarico affidato all'avv. Prof. Piazza per la difesa in giudizio nella controversia in oggetto;

ATTESO che, in ragione di quanto sopra, vi è la necessità di assumere un ulteriore impegno di spesa per euro 16.268,20;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

VISTO il capitolo n 129.000 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di impegnare la somma di euro 16.268,20 comprensiva di IVA e CPA in favore dell'Avv. Prof. Angelo Piazza per la difesa in giudizio dell'amministrazione nella controversia Unire/Scuderia Bolgheri conclusasi con la sentenza n. 24.888/2011 del Tribunale di Roma e, per l'effetto, di procedere alla liquidazione della somma di € 21.268,20 in favore del medesimo professionista.

La spesa relativa alla presente determinazione è imputata al capitolo 129.000 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" del bilancio di previsione 2012.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta